Estremi della marca da bollo codice identificativo: data (GG/MM/AAAA) ora (HH:MM:SS) Dichiaro di essere esente	Protocollo Generale n. del Fascicolo Classifica	UNIONE della ROMAGNA FAENTINA		
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER PICCOLI INTERVENTI Art. 9 della Tav. P.5 del RUE approvato con deliberazione di Consiglio dell'URF n. 48 del 06/12/2017 e smi AL DIRIGENTE dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) Settore Territorio				
Il sottoscritto		C.F		
residente in	via	nn		
tel/cell	e-mail			
in qualità di:				
Proprietario				
altro:				
•	nte non sia proprietario o non possegga			
presente domanda sia firmat	a anche dal proprietario Sig)		
Ubicazione dell'intervento: via		n°		
	CHIEDE			
- il rilascio dell'autorizzazione amr (gli articoli indicati si riferiscono alla Tav.	ministrativa per l'esecuzione delle segu P.5 del RUE):	enti opere		

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (art. 61)
ANTENNE PARABOLICHE (art. 62)
TENDE PARASOLE (art. 63)
TARGHE PROFESSIONALI (art. 64)
PIASTRELLE DELLA NUMERAZIONE CIVICA (art. 64)
INSEGNE DI ESERCIZIO (art. 66)
ABBATTIMENTO ALBERI nelle zone di tutela paesaggistica (art. 45)
opere in corso o già eseguite (art. 77) (unicamente per impianti di climatizzazione, antenne paraboliche, tende parasole, targhe professionali e insegne di esercizio)

Descrizione dell'intervento:	
Si allega la seguente documentazione:	
 elaborato grafico e/o fotografico esplicativo; fotocopia del documento di identità (nel caso in cui il richie equivalente, occorre allegare anche copia del documento del pricevuta di pagamento dei diritti di segreteria pari ad €. 25,00; eventuali autorizzazioni, pareri e nulla osta di seguito indicati:	edente non sia nella proprietà dell'immobile o diritto roprietario);
Il sottoscritto, ai sensi dell'art.76, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del viene resa.	e delle leggi speciali in materia e dichiara altresì di 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
firma del richiedente	firma della proprietà (se diversa dal richiedente)

Art. 9 Autorizzazione amministrativa e Procedura semplificata per piccoli interventi

- 1. Sono individuate le seguenti opere di lieve entità ma che per il loro impatto visivo richiedono regole di compatibilità con il contesto edilizio, indicando tra parentesi l'articolo di riferimento che ne disciplina le caratteristiche:
- 1) impianti di climatizzazione (art. 61);
- 2) antenne paraboliche (art. 62);
- 3) tende parasole (art. 63);
- 4) targhe professionali (art. 64);
- 5) insegne di esercizio (art. 66);
- 6) abbattimento di alberi (art. 45).
- 2. Le opere di cui al comma 1, punti 1), 2), 3) e 4) possono essere eseguite liberamente qualora rispettino le corrispondenti regole di compatibilità (soluzioni conformi) contenute negli articoli di riferimento. Soluzioni difformi sono ammesse, a seguito di valutazione di compatibilità con il contesto da parte del SUE, solo in presenza di dimostrate cause impeditive ad assolvere le soluzioni conformi e sono soggette all'apposita Autorizzazione amministrativa di cui al presente articolo. Sono comunque prevalenti le determinazioni della competente Soprintendenza nel caso di immobili vincolati o tutelati per legge.
- 3. Le insegne di esercizio sono soggette ad Autorizzazione amministrativa nel rispetto di quanto previsto all'art. 66, fatto salvo ogni adempimenti previsto per legge in ordine alla stabilità, all' impiantistica e alle norme del Codice della strada.
- 4. L'abbattimento di alberi è soggetto alle procedure autorizzative di cui all'art. 45.3.
- **5.** L'Autorizzazione amministrativa è richiesta su apposito modulo predisposto dal Comune, completo degli elaborati necessari a rappresentare l'assolvimento delle norme di compatibilità per ogni intervento, ed è rilasciata entro 30 giorni: il SUE può interrompere tale termine una sola volta, al fine di richiedere documentazione integrativa necessaria per le verifiche normative.

Art. 45 Interventi sugli alberi

- 1. [...]
- 2. Ī

3. Abbattimento di alberi

L'abbattimento di alberi di alto fusto o la loro capitozzatura (effettuata su branche superiori a 50 cm di circonferenza nel punto del taglio) non connessi ad interventi edilizi, deve riguardare esemplari che determinano condizioni di pericolo (per motivi di stabilità, condizioni fitosanitarie, ecc.) ed è soggetta ad autorizzazione con le seguenti modalità:

- per l'abbattimento di alberi ricadenti nelle zone tutelate dalla Parte III del DLgs 42/2004, deve essere richiesta l'Autorizzazione amministrativa di cui all'art. 9, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela paesaggistica e la necessità di acquisire il parere degli Enti e uffici competenti;
- negli altri casi, la richiesta di abbattimento deve essere inoltrata al Servizio Giardini del Comune, che provvede direttamente ad autorizzare -eventualmente in sede di sopralluogo- prescrivendo le condizioni per la piantumazione di alberi compensativi.

Sono considerati abbattimenti anche i danneggiamenti che compromettono la vita di un albero.

Non sono considerati ai fini del presente articolo i tagli selettivi di vegetazione che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, autorizzati per finalità di sicurezza idraulica dalle autorità competenti.

Per ogni albero abbattuto -sia nell'ambito di pratiche edilizie, sia al di fuori di esse- ne devono essere piantati tre, anche in aree diverse dalla proprietà privata, secondo le indicazioni del Servizio Giardini del Comune. I nuovi alberi devono essere piantati con dimensioni e caratteristiche tali da garantirne l'attecchimento.

Per ogni albero abbattuto -sia nell'ambito di pratiche edilizie, sia al di fuori di esse- ne devono essere piantati tre, anche in aree diverse dalla proprietà privata, secondo le indicazioni del SUE. Nel territorio rurale dei Comuni di collina, qualora gli alberi non siano di pregio per varietà e/o posizione e/o dimensioni, il SUE può valutare la sostituzione di ogni albero abbattuto con un minimo di nuovi alberi pari al numero di quelli abbattuti.

I nuovi alberi devono essere piantati con dimensioni e caratteristiche tali da garantirne l'attecchimento.

Il SUE può valutare l'opportunità di monetizzare il corrispondente valore degli alberi da piantare, comprensivo di fornitura, posa in opera e manutenzione per 2 anni, al fine di provvedere direttamente alla piantumazione degli alberi nella stagione, nel luogo e nei modi più adatti; può inoltre, in relazione a particolari caratteristiche degli alberi da abbattere e/o piantare, assumere determinazioni diverse dalle presenti norme, sempre con l'obiettivo di preservare e/o potenziare le dotazioni di verde.

4. [...]

Art. 61 Impianti di climatizzazione

- 1. Per impianti di climatizzazione si intendono ai fini delle presenti norme le parti esterne di impianti tecnologici quali condizionatori, pompe di calore e unità motocondensanti, caldaie e simili.
- 2. E' vietata l'installazione degli impianti di climatizzazione all'esterno degli edifici, nei seguenti casi:
 - nel centro storico;
 - nelle aree di rispetto delle mura storiche;
 - negli edifici o manufatti di valore al di fuori del centro storico;

in tali casi gli impianti di climatizzazione devono essere collocati all'interno degli edifici con idonee soluzioni tecniche per l'immissione ed espulsione dell'aria: le griglie di chiusura dei fori in parete dovranno essere in rame o metallo verniciato, non in plastica.

- 3. Al di fuori delle zone sopra precisate e negli immobili privi di valore, gli impianti di climatizzazione devono comunque essere collocati in modo da ricercare il minimo impatto visivo da spazi pubblici o di uso pubblico.
- 4. Soluzioni diverse da quanto sopra prescritto, richiedono l'autorizzazione amministrativa nei termini precisati all'art. 9.
- 5. Ai sensi dell'art. 5.4, comma 8, lettera b) del PTCP, nei settori di ricarica della falda di tipo A, B, C e D, come identificati nella Tav. C.2_C "Tavola dei vincoli Sicurezza del territorio" è vietato l'utilizzo dei fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua utilizzati nelle pompe di calore/sonde geotermiche al fine del raffreddamento/riscaldamento.

Art. 62 Antenne paraboliche

- Per antenne paraboliche si intendono, ai fini delle presenti norme, i dispositivi tecnologici al servizio degli edifici per la ricezione dei segnali via satellite.
- 2. Gli edifici multifamiliari e i condomini devono essere dotati di una unica antenna collettiva per la ricezione dei segnali satellitari. Gli interventi soggetti a titolo edilizio abilitativo che riguardino interi edifici e/o il loro coperto, devono prevedere l'adeguamento delle antenne paraboliche alle disposizioni del presente articolo: la collocazione dell'antenna deve essere riportata graficamente negli elaborati trasmessi al Comune per la relativa procedura abilitativa. Piccoli spostamenti dell'antenna rispetto alla prevista collocazione -nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo- non costituiscono variante al progetto.

- 3. Particolari esigenze di puntamento dell'antenna possono motivare l'installazione di una antenna parabolica individuale anche in presenza di una antenna collettiva.
- 4. Nei sequenti casi:
 - all'interno del centro storico;
 - nelle aree di rispetto delle mura storiche;
 - negli edifici o manufatti di valore al di fuori del centro storico;

l'installazione di antenne paraboliche non può avvenire con pregiudizio del decoro architettonico degli edifici e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; per tali fini, le antenne paraboliche devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

- a) devono essere installate preferibilmente sulla copertura, escludendo le facciate degli edifici;
- b) le parabole, compresi i cavi di collegamento, non devono essere visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico limitrofi;
- c) il diametro deve essere contenuto, nell'ordine massimo di 80 cm;
- d) non devono recare scritte o simboli evidenti;
- e) devono essere tinteggiate con le tonalità della superficie di appoggio;
- f) la parabola deve essere distaccata dalla superficie di appoggio della misura minima.
- 5. Nelle zone e sugli edifici sopra richiamati, l'installazione di antenne individuali anche in presenza di antenna collettiva, per esigenze di puntamento, richiede sempre l'Autorizzazione amministrativa di cui all'art. 9.
- 6. Al di fuori delle zone sopra precisate e negli immobili privi di valore, le suddette condizioni costituiscono norme di indirizzo da perseguire, salvo evidenti cause di impedimento, e si dovranno comunque ricercare le migliori soluzioni per ridurre al minimo l'impatto visivo, tenendo conto -soprattutto nelle zone collinari- delle visuali panoramiche.
- 7. Soluzioni diverse da quanto sopra prescritto, richiedono l'Autorizzazione amministrativa nei termini precisati all'art. 9.

Art. 63 Tende parasole

- 1. Sono ammesse, sopra porte di ingresso, vetrine di attività e grandi aperture vetrate in genere, tende parasole del tipo a scivolo in tela, non a capottina, di colore uniforme non contrastante con quelli predominanti nell'edificio. In centro storico sono ammesse tende a scivolo senza mantovana, di colore chiaro con tonalità tipo panna, nocciola e simili e prive di simboli o iscrizioni.
- La larghezza delle tende deve essere quella strettamente necessaria a coprire le aperture sulle quali si intendono installare.
 Nel caso di più aperture contigue, le tende dovranno essere di uguali caratteristiche.
- 3. Le tende non devono sporgere, neppure parzialmente, su strada, mantenendo una distanza misurata in proiezione orizzontale di almeno 50 cm dal limite della carreggiata. Se aggettanti sul marciapiede, devono avere un'altezza minima di 2,20 m, misurata dal limite inferiore della tenda stessa.
- 4. Le tende non devono in nessun modo ostacolare la vista della segnaletica stradale, compresi gli specchi parabolici; non devono inoltre interferire con le condizioni di sicurezza della viabilità in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti, ecc.: occorre in ogni caso rispettare le norme del Codice della Strada.
- 5. Soluzioni diverse da quanto sopra prescritto, richiedono l'autorizzazione amministrativa nei termini precisati all'art. 9.

Art. 64 Targhe professionali

- 1. Per targhe professionali si intendono quelle che segnalano, vicino all'ingresso, la presenza di studi professionali, uffici, laboratori e attività in genere.
- 2. Le targhe professionali devono essere realizzate in materiali di pregio quali ceramica o ottone, di dimansioni nell'ordine di cm 20 (lato verticale) x cm 30 (lato orizzontale). Fuori dei centri storici, il presente comma ha valore di indirizzo.
- 3. Le targhe professionali devono essere montate sulla muratura a lato degli ingressi degli edifici, una per ogni attività. Possono essere direttamente fissate al muro o -quando in numero elevato- raggruppate entro telai metallici di spessore sottile.
- 4. Nel centro storico, soluzioni diverse da quanto sopra prescritto richiedono l'autorizzazione amministrativa nei termini precisati all'art.

Art. 66 Insegne di esercizio

- 1. Le insegne di esercizio collocate sui fabbricati, come anche i totem e i cartelli pubblicitari di cui all'art. 67 sono ammesse esclusivamente nell'area in cui ha sede l'attività e devono pubblicizzare unicamente l'attività ivi insediata: tali manufatti dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.
- 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, le insegne di esercizio devono rispettare le seguenti regole di compatibilità, ferma restando ogni altra disposizione del Codice della Strada:
 - le insegne devono essere posizionate entro il vano portainsegna nell'ambito di vetrine o aperture e non devono sporgere dal filo esterno del muro;
 - la grafica e i colori devono essere in sintonia con le caratteristiche del fabbricato e del contesto;
 - le insegne possono essere luminose, per luce propria o mediante l'uso di corpi illuminanti di minimo impatto visivo contenuti entro lo spessore delle murature circostanti l'insegna, senza sporgere dal filo esterno.
- 3. In centro storico e in edifici di valore non sono ammesse soluzioni difformi dalle suddette regole.
- 4. Nelle altre zone, le insegne possono essere proposte sulle pareti delle costruzioni, escludendo in ogni caso soluzioni a bandiera o sporgenti in altezza sul fabbricato: tali soluzioni, sono valutate dal SUE, che potrà ridefinirne dimensioni, posizione e caratteristiche in relazione a motivate esigenze di compatibilità con l'edificio e il contesto.
- 5. Le presenti norme non si applicano per le insegne usualmente utilizzate per farmacie e tabacchi, che in centro storico devono comunque ricercare il minimo impatto con il contesto.
- 6. Non sono soggette ad Autorizzazione amministrativa, in quanto prive di rilevanza edilizia, le vetrofanie applicate nella parte interna delle superfici vetrate ed ogni impianto pubblicitario all'interno dei locali, che devono comunque perseguire caratteristiche di decoro e non devono limitare il rapporto aeroilluminante minimo dei locali.